

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

NOTE AUTORIZZATE

( Proc. Civile n. 1106/2019 di R.G. – ud. 20/12/2019 )

Per il sig. LOMBARDO Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Milazzo, resistente

CONTRO

il sig. TROVATO Roberto , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela,

ricorrente

E NEI CONFRONTI

del Comune di Aidone, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca, resistente

\*\*\*\*\*

Con provvedimento assunto all'udienza del 22 novembre 2019 il Tribunale adito concedeva al ricorrente termine sino al 30 novembre 2019 per il deposito di note difensive ed ulteriore termine, sino al 13 dicembre 2019, ai resistenti per eventuali repliche.

All'uopo, nell'interesse del sig. Lombardo Carmelo, si ribadisce ed insiste in quanto già rilevato, chiesto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi a cui in questa sede ci si riporta integralmente.

Nondimeno in merito a quanto argomentato dal ricorrente, sig. Trovato Roberto, nelle note autorizzate datate 28 novembre 2019, si reputa opportuno precisare ed osservare quanto segue.

1) SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Il ricorrente chiede innanzi tutto il rigetto dell'eccezione preliminare spiegata da questa difesa, in seno alla comparsa responsiva, in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e lo fa invocando l'art. 126 del D. L.vo 104 del 2010, secondo il quale " Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Tuttavia controparte con gli argomenti offerti nemmeno scalfisce il pacifico arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui : " In tema di elezioni amministrative municipali, la controversia inerente alla pretesa del primo dei non eletti di surrogarsi al consigliere dimissionario, indipendentemente dal fatto che si tratti di Comune con popolazione inferiore o meno ai cinquemila abitanti, attiene non alla eleggibilità, ma al procedimento elettorale, e, quindi, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, tenendo conto che detto procedimento si conclude con la formazione dello organo elettivo e che la sua fase conclusiva viene riaperta dalle dimissioni di uno dei consiglieri eletti " ( Cass. Sez. U, Sent. n. 2332 del 05/03/1991).

Per inciso, il succitato orientamento è stato richiamato anche dal TAR in occasione del cosiddetto "caso Finocchiaro" in cui era stato eccepito, invano, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ( TAR Sicilia , sez. di Palermo, sent. n. 908 del 13.05.2009 ) ( all. 4 comp. cost. ).

Ed inoltre, il ricorrente, non coglie nel segno quando asserisce “ che le dimissioni ( come la morte ) di un consigliere sono assimilabili, per continenza, all’ipotesi di decadenza “ ( cfr. note ricor. pag. 2 ) e quindi ricomprese secondo il disposto dell’art. 22 del D. Lgs. 150/2011 nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel caso che ci occupa non si controverte in materia di legittimità delle “dimissioni” del sig. Lacchiana Vincenzo ma, assai diversamente, sulla correttezza del procedimento di surroga, ovvero sul diritto a succedere al succitato “ dimissionario”.

Pertanto, non possono residuare dubbi nel caso di specie, che ha ad oggetto il diritto a sostituire il consigliere dimissionario sig. Lacchiana Vincenzo, sulla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto dell’art. 126 del D. L.vo 104 del 2010 ( ex art. 6 L. 1034 del 1971 ).

## 2) SULL’INFONDATEZZA DEL RICORSO.

Ora pur ritenendo assorbente la predetta eccezione preliminare e senza rinunciare alla stessa, per completezza difensiva si è costretti a ribadire la totale infondatezza del ricorso proposto dal sig. Trovato Roberto.

Vale la pena di ricordare, a tal fine , il tenore del comma 5 dell’art. 2 della L. R. Siciliana n. 35/97 secondo cui : “ Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis ( ossia : “ E’ proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti”), all’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi ”.

Ebbene, facendo ricorso ai principi espressi dal giudice amministrativo, si ribadisce unica pronuncia in materia - “ Di guisa tale che, ad avviso del Collegio, intervenute le dimissioni del deputato On.le Anna Finocchiaro eletto nella qualità sopraindicata, appare maggiormente conforme al sistema normativo appena delineato (ed in mancanza di specifica disposizione normativa di segno inverso) riassegnare il seggio di che trattasi alla <provvista> da cui era stato tratto ( caso On.le Finocchiaro, TAR Sicilia , sez. di Palermo, 908 del 13.05.2009 ) ( all. 4 comp. cost. ) - non può che concludersi per la legittimità della surroga del sig. Lombardo Carmelo nella carica di consigliere comunale, in luogo del dimissionario sig. Lacchiana Vincenzo, in quanto primo dei non eletti nella lista - collegata al sig. Lacchiana Vincenzo - arrivata seconda con il 29,2854 %, dietro alla prima con il 48,6857 %, e da cui era stato tratto il seggio riservato dal comma 4 bis della L.R. 35/97 al cosiddetto “miglior perdente”.

Erra, dunque, il ricorrente quando afferma che il richiamo al “ caso Finocchiaro” sarebbe “fuorviante, essendo riferito a tutt’altro sistema elettorale”, atteso che il richiamo non riguarda affatto il sistema elettorale, certamente diverso, ma il principio adottato in una questione sostanzialmente sovrapponibile dal collegio giudicante - riassegnare il seggio di che trattasi alla <provvista> da cui era stato tratto – applicabile in via analogica al caso che ci occupa.

D’altronde, la fallacia degli argomenti della difesa del ricorrente emerge plasticamente se solo si consideri l’ipotesi in cui nessuno dei candidati a Sindaco non eletti raggiunga la quota del 20 % dei voti. Infatti, ragionando solo per un attimo come il ricorrente, il seggio riservato dal succitato comma 4 bis al candidato a sindaco “ miglior perdente “ rimarrebbe vacante ed il consiglio comunale entrerebbe in una insostenibile situazione di “ stallo “, ovvero nell’impossibilità di comporsi integralmente e quindi di funzionare.

Ipotesi, come ben si comprende, che stride non poco con l'interesse alla completezza della composizione numerica ed al regolare funzionamento dell'organo consiliare che il legislatore regionale con la norma in esame ha indubbiamente voluto perseguire.

Al contrario, nella più corretta interpretazione logico-sistematica della norma offerta da questa difesa e confortata dal sopra descritto orientamento giurisprudenziale, il seggio rimasto vacante andrà assegnato alla lista arrivata seconda, ovvero a quella da cui si sarebbe detratto il seggio riservato al candidato a sindaco "miglior perdente". Pertanto, in assenza di specifiche norme regolatrici, si deve concludere per la legittimità del ricorso ad interpretazioni analogiche in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ossia l'applicazione del principio secondo cui il seggio vada restituito alla lista, o coalizione di liste, a cui era stato detratto, nel caso di specie alla lista "Per Aidone" classificatasi seconda ed in cui sig. Lombardo Carmelo era il primo dei non eletti.

Tutto ciò ritenuto, si confida nell'accoglimento delle superiori eccezioni, con vittoria di spese e di onorari.

Enna, lì 13 dicembre 2019

avv. Marco Milazzo